

Codice A1715A

D.D. 26 marzo 2024, n. 214

**Art. 17 L.R. 5/2018 - Art. 11 comma 1bis della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.. Azienda faunistico-venatoria "Roasio". Mancato accoglimento dell'istanza di presa d'atto sostituzione Concessionario. Sospensione della Concessione per 90 giorni.**



**ATTO DD 214/A1715A/2024**

**DEL 26/03/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018 – Art. 11 comma 1bis della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.. Azienda faunistico-venatoria "Roasio". Mancato accoglimento dell'istanza di presa d'atto sostituzione Concessionario. Sospensione della Concessione per 90 giorni.

Visto l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 372 del 14 dicembre 1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata “Roasio” nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor Odilio Cerri, fino al 31 gennaio 2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 111 del 14 luglio 2000, con la quale è stata ridotta la superficie dell'azienda suddetta, da ettari 950 a ettari 700;

vista la determinazione dirigenziale n. 145 del 23 novembre 2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor Odilio Cerri, fino al 31 gennaio 2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 865 del 15 ottobre 2008 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor Odilio Cerri, fino al 31 gennaio 2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 94 del 23 gennaio 2018 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor Odilio Cerri, fino al 31 gennaio 2021;

vista la determinazione dirigenziale 46/A1709C/2021 del 20/01/2021 di rinnovo fino al 31 gennaio 2030 della concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Roasio" di complessivi ettari 700, ubicata nel comune di Roasio nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor Odilio CERRI.

Vista la nota del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura del 06 giugno 2023, dalla quale risulta che, a seguito del decesso del Concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", l'Amministrazione aveva invitato l'assemblea del Consorzio relativo alla medesima azienda a procedere alla nomina del Concessionario al quale intestare la concessione dell'azienda, rammentando come la mancanza della figura del concessionario poteva portare alla sospensione della concessione.

Considerato che in data 14 luglio 2023, veniva effettuato un sopralluogo ispettivo presso l'azienda AFV "Roasio" e che in data 18 agosto 2023, come da documentazione agli atti del Settore, si è svolta l'assemblea per la nomina del Concessionario, assemblea la cui legittimità è stata contestata da parte di numerosi soci cacciatori.

Viste in particolare le note presentate *omissis* con le quali vengono segnalate diverse violazioni delle norme statutarie che, si sostiene, inficino la regolare costituzione della medesima assemblea con conseguente invalidità delle deliberazioni assunte.

Visto che con la citata nota del 06 ottobre 2023, prot. n. 27847, il Settore scrivente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 11 comma *Ibis* della DGR 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. l'avvio del procedimento di sospensione della Concessione relativa all'azienda "Roasio", dando termine di 10 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti.

Dato atto che:

- in data 25 ottobre 2023 *omissis* ha presentato osservazioni e documentazione relativamente alla disposta sospensione dell'azienda "Roasio";
- in data 27.12.2023 il Settore scrivente ha prorogato di ulteriori 30 giorni l'attività istruttoria relativa all'avvio del procedimento di sospensione per l'azienda faunistico-venatoria "Roasio".
- in data 15 gennaio 2024 *omissis* del Foro di Alessandria ha presentato una nuova memoria corredata da ulteriore documentazione.
- in data 14 febbraio 2024 è stata comunicata la chiusura del procedimento di sospensione della concessione dell'azienda faunistico-venatoria (AFV) "Roasio" e, conseguentemente, l'avvio dell'istruttoria relativa al procedimento di sostituzione del Concessionario della medesima azienda.

Preso atto che, durante l'istruttoria relativa a tale ultimo procedimento è emerso che:

- la nomina del direttore concessionario, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto del Consorzio, spetta all'assemblea che risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del totale dei soci del consorzio;
- la medesima assemblea delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti;
- hanno diritto di intervenire all'assemblea ordinaria i soci proprietari cacciatori iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento dei contributi.

Considerato che il Settore, con nota del 29 febbraio 2024 ha richiesto al Consorzio dei proprietari idonea documentazione atta a comprovare, in capo ai soggetti che con il loro voto hanno individuato il Sig. Attuati Travostino Giampiero quale Concessionario in sostituzione del Sig. Odilio Cerri, il possesso della qualifica di cacciatore, intendendosi per tale un soggetto munito di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Preso atto che, della documentazione presentata *omissis* data 16 marzo 2024, in nome e per conto *omissis* risulta che alcuni dei soggetti che hanno votato la nomina della stessa persona quale Concessionario dell'AFV "Roasio", non erano in possesso della suddetta qualifica di cacciatore in quanto privi di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Rilevato che ciò ha comportato il venir meno del numero legale richiesto per la regolare espressione del voto con conseguente invalidità della deliberazione assunta in data 18 agosto 2023.

Visto l'articolo 11 comma 1bis della DGR 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. secondo il quale , *"Nel caso di inosservanza e violazioni di minore gravità, come nell'ipotesi di contenzioso circa la sussistenza dei requisiti per la regolare costituzione dell'azienda e/o per la legittimità della designazione del concessionario, potrà essere disposta la sospensione della concessione, anche a tempo indeterminato.*

Ritenuto pertanto di non poter accogliere la richiesta di sostituzione del Concessionario, visto che l'istruttoria compiuta dal Settore ha evidenziato il mancato raggiungimento del *quorum* per l'espressione del voto con conseguente invalidità della deliberazione assunta.

Visto il verbale istruttorio firmato dal funzionario incaricato in data 25 marzo 2024 e conservato agli atti d'ufficio;

ritenuto pertanto necessario disporre, ai sensi dell'articolo 11 comma 1bis della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii, la sospensione della concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Roasio", sospensione che comporta il divieto di esercizio di tutte le attività venatorie all'interno della medesima Azienda, per 90 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 365 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023”, dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

#### **DETERMINA**

- di non poter accogliere la richiesta di sostituzione del Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Roasio” *omissisomissis*

- di disporre, ai sensi dell’articolo 11 comma *1bis* della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., la sospensione della concessione dell’azienda Faunistico-Venatoria “Roasio”, per 90 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.

La sospensione della Concessione comporta il divieto di esercizio di tutte le attività venatorie all'interno dell'Azienda.

Il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva provvederà a compiere verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dal presente provvedimento.

Entro il termine di scadenza della sospensione l'assemblea del Consorzio è tenuta ad effettuare la regolare designazione del Concessionario dell'azienda Faunistico-Venatoria "Roasio".

Tutti i soci del Consorzio sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca della concessione.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Consorzio dei proprietari e agli uffici competenti della Provincia di Vercelli .

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)  
Firmato digitalmente da Alessandra Berto